COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore NACUCCHI: Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segretarie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano,il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo *B* dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3363) . . . 763

PRESIDENTE 763, 764
FUMAGALLI, *Relatore* . 763
BERLINGUER 764
CAPALOZZA 764
RICCIO 764
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 764

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

LA SPADA e BONINO Modifiche dell'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 (453) 765

PRESIDENTE 765
BREGANZE, *Relatore* 765
BERLINGUER 765
FACCHIN 765
CAPALOZZA 766
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustiza* 766
COLITTO 766

Votazione segreta:

PRESIDENTE 767

La seduta comincia alle 17,45.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*)

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Nacucchi: Estensione della disposizione di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti dalle Amministrazione dello Stato. (3363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Nacucchi: « Estensione della disposizione di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo *B* dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ».

L'onorevole Fumagalli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FUMAGALLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 24 dicembre 1949, n. 983 ha soppresso il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (ex gruppo *C*), disponendo all'articolo 2 che gli aiutanti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore potevano fare istanza, entro tre

mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, per il passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (ex gruppo *B*). L'articolo 6 della citata legge ha disposto che gli aiutanti i quali non possedevano il titolo di studio prescritto potevano fare istanza per il passaggio al detto ruolo *B* soltanto dopo 10 anni dall'ingresso in carriera ed entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Con successiva legge 20 dicembre 1954, n. 1221, questo termine di 5 anni veniva prorogato di altri 5 anni.

In linea di fatto, tuttavia, si verifica che alcuni cancellieri muniti del titolo di studio o hanno dimenticato di avvalersene entro i tre mesi o non hanno potuto avvalersene in quanto lo hanno conseguito solo più tardi. Essi, e non a torto, sostengono che, mentre numerose agevolazioni e proroghe di termini sono state concesse in favore degli aiutanti di cancelleria non muniti del titolo di studio, nessuna agevolazione è stata prevista per coloro che, sia pure nella già descritta situazione, si trovano in possesso del titolo di studio. Per questi ultimi, infatti, è stata abbassata, per così dire, una «saracinesca» introducendo il termine perentorio dei tre mesi, decorso il quale chi si viene a trovare in possesso del titolo di studio non ha più la possibilità di avvalersene. In questo caso l'unica strada che rimane a costoro è quella di inserirsi nel novero di coloro che del titolo sono privi. Il ragionamento fatto dagli interessati è presso a poco il seguente: se avete accordato una proroga o una rimessione in termine di cinque anni ad una determinata categoria di impiegati, perché non accordare una analoga facilitazione a coloro che di questo titolo sono muniti? È giusto, forse, che l'aiutante il quale abbia conseguito una licenza di maturità classica sia in tutto equiparato a coloro che non hanno un titolo di studio, sol perché nei tre mesi dalla pubblicazione della legge egli non ha avuto l'avvertenza o la possibilità di avvalersene?

Si deve convenire che la lagnanza ha un certo fondamento essendo fondata su un'esigenza di giustizia; tale esigenza tende a soddisfare questa proposta di legge.

Personalmente non mi sono mai mostrato molto favorevole a provvedimenti del genere i quali schiudono l'accesso all'entrata nelle carriere per vie traverse. Osservo, tuttavia, nel caso particolare, che qui si tratta di una legge emanata nel 1949 per disciplinare una situazione eccezionale creata dallo stato di guerra. E poiché la legge è ormai in vigore da moltissimi anni non è più il caso di sollevare questioni di principio, onde anche colui che, sul piano del principio, dissente dal provvedimento non dovrà essere considerato incoerente se si adopera a che questo provvedimento venga approvato. Ad una conclusione in questo senso si è indotti oltre che, per riguardo all'altro ramo del Parlamento che il provvedimento ha approvato, anche perchè il provvedimento stesso interessa soltanto una settantina di persone.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER. Debbo confessare che la mia esperienza di avvocato qualche volta mi ha messo nella condizione di poter rilevare che alcuni cancellieri o segretari non muniti del previsto titolo di studio esercitano egualmente la loro funzione con lo stesso rendimento di coloro che sono muniti di titoli di studio. Per queste ed anche per altre considerazioni in parte svolte dallo stesso onorevole relatore, dichiaro, perciò, a nome del mio gruppo, di essere favorevole all'approvazione di questo provvedimento. Infatti, non ci sembra equo che la «saracinesca» sia calata a favore di alcuni ed escludendo altri.

CAPALOZZA. Ho chiesto la parola semplicemente per dichiarare che, per le considerazioni svolte dall'onorevole relatore e dallo onorevole Berlinguer, il mio gruppo voterà a favore di questa proposta di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla giustizia*. Il Governo ha già espresso parere favorevole al Senato e oggi ripete questo parere favorevole in questa sede.

RICCIO. Anche il mio gruppo voterà a favore di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo di studio prescritto per l'ex gruppo *B* dei dipendenti statali, possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo comma successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare l'istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di tre mesi dalla data in cui il titolo di studio è stato conseguito.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati La Spada e Bonino: Modifica dell'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016. (453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati La Spada e Bonino: « Modifica dell'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 ».

L'onorevole Breganze ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto le norme sulla caccia approvate con regio decreto 3 giugno 1939, n. 1016, nel disciplinare la vigilanza e le sanzioni relative, al titolo 4, prevede che gli agenti di vigilanza, esplicitamente indicati nel decreto medesimo, ad esclusione degli ufficiali di polizia giudiziaria, non possono esercitare nè la caccia, né l'uccellagione. La stessa norma aggiunge, al primo comma dell'articolo 70, che per gli agenti chiamati al compito di vigilare in località determinate, il decreto non si applica.

Ove si ponga lo sguardo alle persone cui la norma fa divieto di esercitare la caccia, tra coloro che hanno l'incarico della sorveglianza e della repressione degli abusi, notiamo che l'unica categoria verso la quale il divieto non si estende – fatta salva la soppressione degli animali nocivi – è quella degli ufficiali di polizia giudiziaria. Viceversa, agli agenti di polizia giudiziatia (carabinieri, guardie di finanza ed altri elencati nell'articolo già citato), la caccia non è accordata. Il motivo di tale diversità di trattamento sembra, secondo gli onorevoli proponenti, sia da ricercarsi nel fatto che si teme di creare dei conollori controllati. Mentre si pensa da, una parte, che il grado ed il prestigio degli ufficiali siano tali da superare questo presunto o possibile dualismo, dall'altra si teme che gli agenti, più giovani di età, meno esperti e più entusiasti per lo sport, possano crearsi delle difficoltà in questo esercizio di vigilanza vigilata.

Gli onorevoli La Spada e Bonino osservano che la disparità di trattamento viene a creare in definitiva un disagio per gli agenti. Certo non posso convenire con loro quando affermano che questa diversità comprime la libertà, priva l'agente dei diritti civili e riduce il suo prestigio nell'ordine sociale. Indubbiamente, si tratta di colleghi che sono appassionati della caccia. Le parole, che hanno usato, però, sono troppo forti !

Per queste considerazioni e nella fiducia che gli agenti, a cui noi vorremmo dare questo permesso, siano meritevoli di questa più larga concessione, convenendo sull'opportunità di applicare le più gravi sanzioni in caso di abusi, sono favorevole che si stabilisca questa ulteriore deroga a vantaggio degli agenti di polizia giudiziaria.

Vorrei soltanto suggerire qualche rettifica di carattere formale al testo dell'articolo della proposta di legge. Proporrei, se la Commissione è d'accordo, che la prima parte dell'articolo venisse così modificata: « La prima parte dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è modificata come segue ». Seguirebbe poi il testo della proposta di legge.

BERLINGUER. Concordo con le conclusioni dell'onorevole relatore. Mi pare che la diffidenza sancita dall'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939 nei riguardi degli agenti di polizia giudiziaria non sia giustificata. Sono del parere, però, che è necessario porre un argine a qualunque abuso di funzioni, attraverso sanzioni aggravate.

Ho avuto occasione tempo fa di sentire accennare a questo problema da parte del gruppo parlamentare degli « Amici della caccia », importante organismo di cui, a mia insaputa, sono stato nominato vicepresidente. A nome dei deputati facenti parte di questo gruppo, esprimo parere favorevole alla proposta di legge che, del resto, è di importanza limitatissima.

FACCHIN Leggo nella relazione alla proposta di legge che, secondo l'articolo 68, richiamato dall'articolo 70 in esame, la vigilanza sull'applicazione della legge sulla caccia è affidata agli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria, alle guardie comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idrici e forestali ed in particolar modo ai guardiacaccia

Con la presente proposta di legge, si cerca di dare agli agenti di polizia giudiziaria, invece che ai soli ufficiali, la possibilità di esercitare la caccia muniti della regolare licenza. Mi chiedo il motivo per cui, anche le guardie comunali e campestri, le guardie dei consorzi idrici e forestali e i guardiacaccia non debbano essere esentati anche loro dal divieto di esercitare la caccia.

Quando costoro sono in divisa, cioè in servizio, è ovvio che non possano esercitare la caccia, però quando, come privati cittadini, si muniscono di una regolare licenza e si mettono in abiti borghesi, osservando tutte le disposizioni di legge, diventano dei cittadini che hanno il godimento di tutti i diritti civili, come ogni cittadino della Repubblica.

Inizialmente vi era una discriminazione in favore soltanto degli ufficiali di polizia giudiziaria; con questa propsta di legge si intende estendere la facoltà dell'esercizio della caccia anche agli agenti; rimane, tuttavia, ancora una discriminazione nei riguardi delle altre categorie indicate dall'articolo 70. Secondo il mio modesto avviso, mi sembra opportuno estendere la concessione a tutti o porre un divieto per tutti.

CAPALOZZA. Desidero portare nella discussione una voce non decisamente discorde, bensì di perplessità. Con tutto il rispetto per gli onorevoli proponenti, mi permetto di rilevare che non mi sembra sia il caso di adoperare parole così grosse, che, cioè, il comprimere la libertà di uccellagione privi l'agente dei diritti civili e riduca il suo prestigio nell'ordine sociale. Con il dovuto rispetto per il gruppo parlamentare degli « Amici della caccia », di cui l'onorevole Berlinguer è vicepresidente, mi sembra piuttosto che sia proprio l'andare a caccia che riduce il prestigio morale, civile e forse anche sociale del cittadino. Io sono contrario all'uccellagione, forse potrei ammettere soltanto la caccia grossa. Per questo non posso certo vedere con simpatia un allargamento dei permessi di caccia.

Non credo che si possa arrivare, per evidenti ragioni, addirittura all'allargamento totale previsto dall'onorevole Facchin. Ci si potrebbe almeno limitare alla misura prevista dagli onorevoli La Spada e Bonino; però sono del parere che si dovrebbero avere delle garanzie, in quanto non mi sembrerebbe bello che l'ufficiale di polizia giudiziaria se ne andasse a caccia in divisa. In ogni caso, io suggerisco che si dica che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria che, muniti di regolare licenza, possono andare a caccia, non vi si rechino in divisa. Ciò metterebbe in una situazione ben difficile e delicata tutti ed in particolare gli altri cacciatori.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi permetto di leggere agli onorevoli colleghi il prefato articolo 70, che dice espressamente così: « Agli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellagione ». Ciò significa che la caccia è vietata per la veste che hanno a prescindere dal tempo e dal luogo. L'articolo prosegue: « Per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza in località o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica, tranne che nelle località e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni: non si applica neppure alle guardie giurate e volontarie di cui all'articolo precedente ».

Penso che noi dobbiamo esaminare con una certa attenzione la materia, in quanto l'articolo, come tutte le leggi da tempo in vigore e sperimentate, non è fatto male. Vorrei avere la possibilità di vedere l'applicazione che ha avuto ed ha questa eccezione: « tranne che nelle località e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni ». È stata applicata nel senso del periodo in ore della giornata in cui uno è in servizio o per tutto il tempo in cui si è avuto un certo incarico ?

Con questo non voglio dire che io sia d'accordo sulla prima o sulla seconda impostazione in quanto le obiezioni dell'onorevole Capalozza mi sembrano importanti. Ritengo che il relatore ed il Governo debbano avere dei dati tecnici concreti per giudicare. È possibile trovare una formula con la quale non si debba più dire che i signori ufficiali di polizia giudiziaria poiché riscuotono fiducia possono sparare, a caccia, forse perché sparano meglio, e gli agenti, che riscuotono minor fiducia, non possono sparare ? Mi pare che una discriminazione del genere non sia molto simpatica.

Per questi motivi ritengo che sia, forse, più opportuno sospendere per il momento la discussione di questo provvedimento per aver modo di esaminarlo con maggiore attenzione.

COLITTO. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole sottosegretario. La giurisprudenza della mia provincia, naturalmente, non può far testo ma può essere abbastanza indicativa. Mi sono occupato di cause riguardanti guardie giurate e ho avuto perciò modo di vedere, ad esempio, che la

questura della mia provincia ha applicato la norma di cui si discute nel senso che non sia possibile rilasciare alle guardie giurate il permesso di porto d'arme per la caccia se non quando l'interessato abbia terminato il suo incarico. Perciò, la norma letta testé dall'onorevole sottosegretario va interpretata, secondo il mio modesto avviso, nel senso che la caccia non può essere esercitata durante il periodo in cui la persona interessata è guardia giurata. Il senso della norma sarebbe in altri termini, il seguente: nel terreno e per il tempo in cui taluno è guardia giurata, addetta quindi alla vigilanza, deve considerarsi l'esponente del controllo dello Stato e dei privati in quella località e non può, pertanto, esercitare per proprio conto la caccia.

PRESIDENTE. Ma anche quando l'interessato non è in servizio? Bisogna considerare che si pone anche un problema di giustizia e di eguaglianza. Infatti, se noi possiamo rilevare facilmente la *ratio legis* per gli ufficiali di polizia giudiziaria, altrettanto si dovrebbe fare per gli agenti di polizia giudiziaria e altrettanto per escludere le guardie campestri. Gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti fanno parte di un corpo sottoposto ad una determinata disciplina mentre nei confronti degli altri questa disciplina viene meno.

Ad ogni modo se il Governo desidera riesaminare il problema per meglio approfondire i vari aspetti di esso e per ottenere più precise informazioni, ritengo che la Commissione farebbe bene ad orientarsi nel senso di un rinvio della discussione.

BREGANZE, *Relatore*. Le osservazioni fatte dagli onorevoli Capalozza e Facchin hanno una loro concretezza. Io stesso, inizialmente, ero alquanto esitante sulla formulazione del provvedimento, Tale esitazione alla fine, ho superato pensando alla portata assai limitata del provvedimento. Dato che adesso il Governo, in base a fondati argomenti, chiede un breve rinvio per meglio approfondire la questione, aderisco senz'altro a questa richiesta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito, che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Estensione della disposizione di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo *B* dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato. (3363).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli . .	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Baldassari, Baresi, Bernardi Guido, Berlinguer, Breganze, Buzzelli, Caccuri Capalozza, Colitto, Facchin, Formichella, Foschini, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Jozzelli, Murdaca, Pedini, Petrilli, Preziosi, Riccio, Secreto, Tesauro e Tosato.

La seduta termina alle 18,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI